



SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI LORA AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI EDUCATIVI A DECORRERE DALL'ANNO EDUCATIVO 2022-2023 – CIG 9105223BB5

Presso la casa Comunale, avanti il Segretario Comunale, il giorno _____ dell'anno _____

TRA

Il COMUNE DI COMO – SOGGETTO CONCEDENTE - con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 97, codice fiscale n. 80005370137, rappresentato da _____ Dirigente del Settore Politiche Educative del Comune di Como secondo Decreto di nomina n. _____

E

_____ - SOGGETTO CONCESSIONARIO - con sede legale in _____, in persona del Legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

PREMESSO CHE

- in data 26.04.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Como, con Deliberazione n. 20 ha definito i criteri generali e gli indirizzi per l'attivazione e il controllo della suddetta Concessione;
- in data _____, con provvedimento n. _____ sono stati approvati i documenti di gara per l'affidamento della concessione;
- in data _____ con provvedimento n. _____ è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della concessione mediante procedura di gara da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in data _____ è stato pubblicato il Bando di Gara su _____;
- in data _____ con provvedimento n. _____ è stato individuato l'aggiudicatario della Concessione

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra il Soggetto Concedente, Comune di Como, e il Soggetto Concessionario _____ per la gestione dell'Asilo Nido di Lora.
2. Le premesse e i Documenti Contrattuali allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la vigente normativa.

2. LEGITTIMAZIONE A STIPULARE E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario _____ in persona del legale rappresentante pro tempore _____, secondo procura _____ dichiara e garantisce:

- di poter adempiere validamente alle obbligazioni nascenti dal Contratto;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e di non essere sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non è pendente né è stata avviata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei propri confronti o di ciascuno dei soci, che possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi delle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9105223BB5 su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13 del presente contratto.

3. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario del presente Contratto la durata della Concessione pari a 5 (cinque) anni più eventuali altri 3 (tre); l'importo e la modalità di corresponsione del Corrispettivo/Contributo a carico del Comune di Como pari al massimo a Euro _____ e la disponibilità a favore del Concessionario dell'Immobile di via di Lora, 1 per un valore determinato in Euro 32.000,00 di canone annuo.

4. Il Concessionario dichiara di essere consapevole e di accettare che non è ammessa la cessione neppure parziale del Contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha per oggetto

a. la progettazione, l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico di asilo nido nel rispetto della D.G.R. n. X1/2929 del 09.03.2020 per bambini dai tre mesi ai tre anni, nei locali di proprietà comunale siti in via di Lora, 1 – 22100 COMO nell'immobile denominato "Nido Aquilone". L'erogazione del servizio Asilo Nido, è condizione essenziale e inderogabile per la gestione della Concessione in argomento;

b. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di uno o più dei servizi di interesse pubblico tra i seguenti servizi aggiuntivi secondo Offerta di gara del Concessionario (*da specificare a seguito della gara*):

2. Il numero dei bambini iscritti al Servizio Asilo Nido (servizio obbligatorio) è un rischio a totale carico del Concessionario così come ogni altro 'rischio di domanda' relativo agli altri servizi aggiuntivi.

4. DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del Contratto è di 5 (cinque) anni educativi a decorrere dall'anno educativo 2022/2023.

2. L'Amministrazione Concedente, almeno un anno prima della scadenza del contratto e sul presupposto della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario, ha facoltà di procedere alla proroga contrattuale della concessione per altri 3 (tre) anni, secondo propria valutazione discrezionale, senza che il Concessionario

possa nulla eccepere.

3. Al termine del periodo contrattuale, sia originariamente stabilito sia a seguito dell'eventuale esercizio della facoltà di proroga, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Il Concessionario, peraltro, alla scadenza è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento al successivo aggiudicatario secondo termini di legge.

4. (*eventuale*) La consegna del servizio è avvenuta in pendenza della sottoscrizione del contratto in data _____

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

SEZIONE II – OBBLIGHI – IMPEGNI – DIRITTI DELLE PARTI

6. AUTORIZZAZIONI

1. Al Soggetto Concessionario competono tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle eventuali Autorizzazioni per lo svolgimento delle ulteriori attività/servizi offerti in gara come indicate al precedente articolo 3.

7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONCEDENTE

1. Sono a carico del Comune di Como - Soggetto Concedente i seguenti obblighi:

a) la messa a disposizione della Struttura in via di Lora, 1 - idonea per l'attività di Asilo Nido – attuale Autorizzazione per n. 30 bambini (n. 36 con 20%);

b) le coperture assicurative dell'immobile di via di Lora, 1;

c) la manutenzione straordinaria dell'immobile di via di Lora, 1 e degli impianti fissi (interni ed esterni) e la sostituzione degli arredi e/o attrezzature di proprietà comunale salvo il caso di danneggiamento o rottura per colpa del Concessionario.

8. OBBLIGO ECONOMICO DEL SOGGETTO CONCEDENTE

1. Il Soggetto Concedente ha l'obbligo di corrispondere al Concessionario il Corrispettivo/Contributo massimo annuale di Euro _____ di cui:
- Euro _____ quale corrispettivo/contributo massimo annuale in denaro;
- Euro _____ quale valore annuale per l'utilizzo da parte del Concessionario dell'immobile di via di Lora, 1

secondo quanto disciplinato al successivo articolo 19.

ART. 9 – OBBLIGAZIONI PRINCIPALI A CARICO DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

1. Con riferimento al Servizio Asilo Nido, il Concessionario è obbligato a rispettare:

- gli obblighi di cui all'articolo 10 del Capitolato di Gestione
- quanto offerto in gara secondo quanto sotto indicato:

Con riferimento alle altre attività e/o altri servizi definiti dal Capitolato di Gestione e offerti in gara, il Concessionario è obbligato a rispettare:

- gli obblighi di cui all'articolo 10 del Capitolato di Gestione
- quanto offerto in gara secondo quanto sotto indicato:

Al Concessionario è vietato svolgere attività e/o servizi non previsti nel Capitolato di Gestione.

ART. 10 – ONERI SPECIFICI DI GESTIONE ED ECONOMICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Le parti richiamano espressamente l'articolo 11 del Capitolato di Gestione.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI STRUMENTALI E DI RENDICONTAZIONE A

CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le parti richiamano espressamente l'articolo 12 del Capitolato di Gestione.

12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, è responsabile:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali secondo Atti di gara e secondo quanto offerto in gara restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi e al Concedente anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione dei Servizi;
- di qualunque danno causato a persone e/o a cose in conseguenza della gestione del servizio Asilo Nido, degli altri servizi espletati nella Struttura di via di Lora, 1 e delle attività connesse anche eventualmente espletate altrove.

Si richiamano i successivi articoli 23 e 24 in tema di garanzie/polizze.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Concessionario si obbliga in particolare:

- a utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i] dedicato/i in via esclusiva al Contratto sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui al punto precedente;

- a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9105223BB5.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Como - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Como qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

SEZIONE III – GESTIONE CONTRATTO

14. GESTIONE SERVIZI E INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente dell'erogazione del Servizio Asilo Nido e dei Servizi Aggiuntivi offerti in gara.

2. I Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta nel rispetto della normativa.

3. In merito a eventuali inadempimenti, le parti concordano che:

- in relazione al servizio Asilo Nido:

- nel caso in cui il Concessionario non tenga attivo il servizio Asilo Nido o non accolga con priorità i bambini che chiedono di iscriversi a questo servizio

secondo Moduli e Orari degli Asili Nido gestiti dal Comune in economia o non effettuati la gestione di questo servizio secondo normativa regionale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto;

- nel caso in cui il Concessionario non effettui il servizio Asilo Nido secondo Progetto Educativo Organizzativo presentato in sede di Offerta, si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 10 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;

- in relazione ai servizi aggiuntivi offerti in gara, nel caso in cui il Concessionario non effettui un servizio aggiuntivo offerto in gara, si procederà alla rideterminazione del corrispettivo/contributo comunale al ricorrere delle seguenti condizioni:

- non sostituzione di detto servizio con un altro servizio della medesima categoria/colore secondo PEF di gara e in mancanza di altro servizio aggiuntivo offerto in gara appartenente alla medesima categoria/colore;

oppure

- -non approvazione di variante ;

- nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi economico-gestionali, si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;

- nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di rendicontazione, si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;

- nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di mantenimento delle polizze e garanzie di cui di cui al presente contratto, si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario.

4. A seguito di diffida, per ogni giorno di mancato/tardivo adempimento si applicherà la penale (*tra lo 0,3 e l'1 per mille del corrispettivo/contributo*) sino all'adempimento o al termine dei giorni assegnato per adempiere. Detta penale verrà decurtata dal corrispettivo/contributo annuale a carico del Comune di Como.

15. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi nei casi consentiti dall'articolo 175, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

3. Le modifiche per fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico Finanziario, comportano la revisione del Piano Economico Finanziario;

4. Le modifiche di cui al presente articolo non possono alterare l'allocazione dei rischi.

5. Le varianti sono comunque ammesse nel complessivo rispetto dell'articolo 28 del Capitolato di Gara.

16. EVENTI DI FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della presente sottoscrizione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni di cui alla concessione:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari con conseguenti contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi esclusa pandemia da COVID_19 secondo caratteristiche/varianti già presenti alla data di sottoscrizione del contratto;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto, si applica la disciplina prevista nel presente contratto relativa alla sospensione dei servizi.

4. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione dell'equilibrio economico finanziario.

5. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 gg. o sia tale da

comportare l'impossibilità definitiva di adempiere alle prestazioni, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

17. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio riguardante il rispetto degli obblighi contrattuali e la ripartizione dei rischi secondo quanto previsto nel Capitolato di Gestione, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 12 del Capitolato di Gestione.

18. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La fornitura dei Servizi può essere sospesa in via temporanea al ricorrere delle seguenti circostanze speciali impeditive:

a) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

c) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

d) ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

e) cause di Forza Maggiore di cui al precedente articolo 16.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera e) o per ragioni di sicurezza debitamente motivate.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/degli Evento/i.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda n. 3 (tre) mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione dell'equilibrio economico finanziario.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

19. CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario è riconosciuto il Corrispettivo/Contributo massimo annuale di Euro _____ di cui:

- Euro _____ quale corrispettivo/contributo massimo annuale in denaro;
- Euro _____ quale valore annuale per l'utilizzo da parte del Concessionario dell'immobile di via di Lora, 1.

2. L'erogazione del contributo da parte del Comune di Como è subordinato al puntuale adempimento degli obblighi contrattuali e a quanto comunque previsto nel presente Contratto, nei complessivi atti di gara.

3. Il Corrispettivo/Contributo viene erogato secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- all'avvio dell'anno educativo acconto pari al 50% dell'importo annuo con conguaglio, a partire dal secondo anno educativo, rispetto alle somme erogate nell'anno precedente
- quota del 50% del contributo annuo a presentazione della Relazione di rendiconto semestrale.

4. La corresponsione del Corrispettivo/Contributo da parte del Comune è comunque solo funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e, pertanto, eventuali aumenti dei ricavi di gestione provenienti dalla vendita dei servizi al mercato rispetto a quelli previsti nel PEF, comporteranno una conseguente riduzione del Corrispettivo/Contributo stesso.

20 TARIFFE

1. Il Concessionario:

- per l'erogazione del Servizio Asilo Nido secondo medesimi Moduli e Orari stabiliti dall'Amministrazione per gli Asili Nido Comunali con gestione in economia, deve necessariamente applicare le stesse Tariffe con le stesse agevolazioni previste per i Nidi Comunali con gestione in economia mentre per il Servizio Asilo Nido secondo Moduli e Orari diversi da quelli applicati negli Asili Nidi Comunali può determinare autonome tariffe che comunque dovranno essere comunicate al Comune;

- per tutti gli altri servizi, determina in autonomia corrispettivi e/o canoni e/o tariffe.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

21. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'equilibrio economico finanziario è regolato dal PEF presentato dal Concessionario in sede di gara secondo documento messo in gara dal Comune di Como, Soggetto Concedente.

22. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - AGGIORNAMENTO E REVISIONE

1. Il Piano Economico Finanziario può essere aggiornato attraverso variazioni delle singole voci di costo e ricavo a condizione che non comportino la modifica del valore complessivo dello stesso. In ogni caso, per effetto di tali modifiche:

- fino all'azzeramento del Corrispettivo/Contributo del Comune, non potrà essere previsto un aumento dell'utile;

- non potranno essere previste variazioni che comportino l'erogazione del Corrispettivo/Contributo comunale in misura superiore al 49% dei ricavi e, comunque, per importo superiore al valore indicato nel PEF messo a gara dal Comune di Como e offerto dal concessionario ed eventualmente rettificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del Capitolato di Gestione;

- non potranno essere previste variazioni che comportino una riduzione del costo del canone per la gestione dell'immobile a carico del Concessionario rispetto a quanto previsto nel PEF messo in gara.

2. Il Soggetto Concedente e il Soggetto Concessionario procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario.

3. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo/Contributo e sul relativo regime tributario e sul relativo regime tributario;

b) la revoca e/o la perdita di efficacia delle eventuali necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i casi di sospensione di cui al precedente articolo 18 qualora il periodo di sospensione ecceda i 3 (tre) mesi in Fase di Gestione;

d) le cause di Forza Maggiore di cui al precedente articolo 16;

e) le modifiche al Contratto che comportino un'alterazione del Piano Economico

Finanziario.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Concessionario deve trasmettere al Soggetto Concedente la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

6. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a rideterminare l'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.

SEZIONE V- ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

23. CAUZIONE

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il Concessionario ha prestato la garanzia rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ contenenti le seguenti clausole:

24. POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario ha stipulato con _____ la Polizza Assicurativa per l'importo di _____ per danni a persone e di Euro _____ per danni a cose, per tutta la durata della Concessione.

2. Tale polizza include:

- i danni o pregiudizi causati agli Utenti e/o a Soggetti Terzi e/o al Soggetto Concedente imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante e/o a causa dell'erogazione dei Servizi;
- tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati al precedente punto che possano occorrere agli Utenti e/o a Soggetti Terzi e/o al Soggetto Concedente e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.

SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONCESSIONE

25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Contratto di Concessione verrà risolto in danno del Concessionario ai sensi dell'articolo 1453 del c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine della diffida nei seguenti casi:

- non effettuazione del servizio Asilo Nido secondo Progetto Educativo Organizzativo presentato in sede di Offerta. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 10 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;
- non adempimento agli obblighi economico-gestionali come indicati all'articolo 11 del Capitolato di Gestione. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;
- non adempimento agli obblighi di rendicontazione come indicati all'articolo 12 del Capitolato di Gestione. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;
- nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di mantenimento delle polizze e garanzie di cui di cui al presente contratto, si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario.

2. A seguito di diffida, si applicherà la penale (*tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo del Corrispettivo/Contributo*) per ogni giorno di mancato/tardivo adempimento decorrente dalla diffida sino all'adempimento o al termine dei giorni assegnato per adempiere. Detta penale verrà decurtata dal corrispettivo/contributo annuale a carico del Comune di Como.

3. Il Contratto di Concessione verrà risolto automaticamente in danno del Concessionario ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei seguenti casi:

- produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- cessione anche parziale della concessione;
- non attivazione e/o effettuazione del Servizio Asilo Nido o non accoglimento con priorità dei bambini che chiedono di iscriversi a questo servizio secondo Moduli e Orari degli Asili Nido gestiti dal Comune in economia o non effettuazione della gestione di questo servizio secondo normativa regionale;
- violazione del Protocollo di legalità/Patto di integrità;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, fiscali e contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice dei Pubblici Contratti;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Pubblici Contratti;
- rilevata grave incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto a seguito di almeno tre diffide.

4. Il Comune di Como, Soggetto Concedente, potrà sempre procedere alla risoluzione motivata del Contratto nel caso di decurtazioni complessivamente applicate sul Corrispettivo/Contributo a carico del Comune per un importo superiore complessivamente al 50% del Corrispettivo/Contributo annuale, al netto dell'IVA derivate da inadempienze contrattuali.

5. La Concessione può essere risolta in caso di eventi di forza maggiore secondo quanto previsto all'articolo 16 del presente Contratto.

6. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate considerando anche i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante,

esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

26. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario nel rispetto della legge 241/90.

27. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione della Concessione, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti, alla data di cessazione del Contratto, lo stato dell'immobile e della gestione del servizio e di quant'altro attiene l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dell'immobile, delle relative pertinenze, delle attrezzature, dei materiali accessori e di quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che ritornano nella piena disponibilità del Concedente liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura.

2. In caso di cessazione anticipata della Concessione, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo della Struttura e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

28. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Concedente: _____
per il Concessionario: _____.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

29. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Como.

30. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente.

FIRME

ALLEGATI

CAPITOLATO DI GESTIONE
PATTO DI INTEGRITA'
MATRICE DEI RISCHI
MECCANISMO DI RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA
OFFERTA